

BOZZE DI STAMPA

27 maggio 2025

N. 1 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
(1279)**

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BOCCIA, PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale "Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia";

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede la reintroduzione nello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia della previsione di enti di area vasta, titolari di funzioni amministrative proprie e con organi ad elezione diretta, la cui disciplina è demandata alla legge regionale;

riguardo a questa novella, che aggiunge, tra gli ambiti di potestà legislativa regionale, l'istituzione di nuovi enti di area vasta e la modificazione della loro circoscrizione e denominazione, anche dalle audizioni sono emerse molte criticità in quanto la stessa si pone in contrasto con quanto previsto dalla giurisprudenza costituzionale, con particolare riferimento alle sentenze n. 168 del 2018 e n. 240 del 2021, con le quali si è stabilito che anche la Regione a statuto speciale, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare alla legge statale, in questo caso la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta "legge Delrio"), in quanto legge di grande riforma;

in particolare, la sentenza n. 168 del 2018 ha dichiarato illegittima la legge della Regione siciliana n. 17 del 2017, che aveva reintrodotto l'elezione diretta degli organi dell'ente di area vasta, precisando che, per introdurre tale norma, sarebbe stato necessario modificare prima la disciplina statale, mentre la sentenza n. 240 del 2021 ha stabilito che "l'elezione diretta è comunque subordinata all'approvazione di una legge statale (ovvero anche regionale, nel caso della Sicilia) che disciplini il relativo sistema elettorale, che tuttavia non è ancora intervenuta.";

al contrario, il presente disegno di legge consente alla regione Friuli-Venezia Giulia di poter reintrodurre enti assimilabili alle province, partendo dal discutibile presupposto che la natura speciale dello Statuto consenta di derogare alla legislazione nazionale, concretizzando così un principio pericoloso e disgregante, artatamente costruito per configurare un potere di deroga *tout court* della disciplina nazionale;

sarebbe stato invece più coerente e rispettoso dello spirito della Costituzione e delle leggi sulla materia presentare un disegno di legge organico per modificare la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante

disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, delineando una cornice entro la quale, successivamente, gli organismi regionali potessero assumere le rispettive determinazioni;

considerato che:

il disegno di legge in esame prevede anche la modifica della disciplina del *referendum* confermativo sulla legge su forma di governo e sistema elettorale regionale, che viene interamente rimessa ad una legge regionale *ad hoc*, mentre al momento è parzialmente definita nello Statuto;

attualmente, il quarto comma dell'articolo 12 dello Statuto stabilisce che la legge regionale deputata a determinare la forma di governo e il sistema elettorale regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sia sottoposta a *referendum* regionale qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. In tale evenienza, la legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Il quinto comma della medesima disposizione aggiunge che se la legge di cui trattasi sia stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta risulti sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale;

l'articolo 5 del disegno di legge, nel demandare ad una successiva legge regionale la disciplina del *referendum* regionale, si pone in aperto contrasto con la legislazione costituzionale del 2001, che aveva invece "ancorato" tale disciplina direttamente all'articolo 138 della Costituzione (addirittura prevedendo un elemento rafforzativo, ossia quello di procedere al *referendum*

anche in presenza di un'approvazione con il *quorum* dei due terzi, a patto che lo richieda un trentesimo del corpo elettorale);

questa norma quindi rappresenta un vero e proprio *vulnus* al principio del pluralismo nella regione Friuli-Venezia Giulia poiché abrogando la norma che prevede che leggi ordinamentali e leggi elettorali siano sottoposte a un meccanismo di *referendum* confermativo senza *quorum* e sostituendola con la disciplina referendaria che prevede il meccanismo del *quorum*, favorisce ancora di più il fenomeno dell'astensionismo, configurandosi come uno strumento inibitore della volontà popolare;

considerato infine che:

il disegno di legge costituzionale in esame lungi dal tutelare, come dimostrato, l'autonomia e la specialità della Regione Friuli-Venezia Giulia, compie la gravissima forzatura di piegare l'architettura istituzionale a evidenti logiche di potere,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1279.

QP2

PATUANELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1279 recante "Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia";

premesso che:

la proposta di legge costituzionale di iniziativa del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia introduce alcune modifiche allo statuto speciale della regione autonoma, adottato nel 1963. L'oggetto principale delle modifiche proposte riguarda sostanzialmente la reintroduzione nello statuto regionale della previsione di enti di area vasta, non meglio individuati, che dovrebbero ricalcare le vecchie province, titolari di funzioni amministrative proprie e con organi di elezione diretta, accanto ai comuni, alle città metropolitane e alle regioni;

oltre a ciò, la proposta di legge in esame prevede l'introduzione di un numero fisso di consiglieri regionali in luogo di quanto attualmente previsto dallo statuto, per cui il numero dei consiglieri è commisurato alla popolazione residente nel territorio regionale;

l'intervento di modifica dello statuto risulta essere disomogeneo rispetto al quadro normativo nazionale, sebbene nella sua autonomia, e totalmente antitetico rispetto alla precedente modifica dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, per cui solo nella XVII legislatura si venivano a contemplare quali enti la Regione, i comuni e le città metropolitane;

ricordiamo che in Senato sono in corso di esame in 1^a Commissione una serie di disegni di legge che mirano a reintrodurre l'elezione diretta degli organi collegiali e del vertice apicale di province e città metropolitane e sarebbe stato opportuno attendere da parte delle realtà regionali a statuto speciali la definizione di un nuovo quadro normativo nazionale in materia di enti di area vasta;

l'attuale quadro normativo nazionale di cui alla legge n. 56 del 2014 delinea un "modello di governo di secondo grado", funzionale all'obiettivo di semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, nel quadro di una ridisegnata della geografia istituzionale, e contestualmente rispondono ad un fisiologico fine di risparmio dei costi connessi all'elezione diretta;

la giurisprudenza costituzionale ha ribadito più volte che l'intervento di riordino di Province e Città metropolitane, di cui alla citata legge n. 56 del 2014, rientra nella competenza esclusiva statale nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», ex art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. (sentenze n. 32 del 2017, n. 202 e n. 159 del 2016);

la Corte Costituzionale con la sentenza n. 168 del 2017 ha dichiarato l'incostituzionalità della legge della Regione Sicilia n. 17 del 2017 nella parte in cui si reintroduceva l'elezione diretta degli enti di area vasta, nonché nella residua parte in cui si prevedeva un numero di componenti del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano superiore alle soglie stabilite dalla normativa nazionale che fissano i componenti degli organi consiliari in rapporto alla popolazione insistente sul relativo territorio;

ne consegue che gli interventi delle Regioni a statuto speciale volte e a superare il quadro normativo nazionale sugli organi di area vasta e il modello di elezione indiretta, sono costituzionalmente irragionevoli se intervengono frammentariamente senza attendere l'intervento del legislatore nazionale,

tutto ciò premesso delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1279.
